



# COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

### OGGETTO:

**Adozione variante parziale n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale.**

L'anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. dott. SIMONE CAMBIE' - Sindaco	Sì
2. BAGATIN MAURA - Vice Sindaco	Sì
3. DALL'O' FABRIZIO - Consigliere	Sì
4. CAPPÀ VERZONE FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. COLOMBARA FABRIZIO - Consigliere	Sì
6. GROSSO LORENZO - Consigliere	Sì
7. COLOMBARA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. TREVISAN EDOARDO - Consigliere	Sì
9. FURNO LUISA - Consigliere	Sì
10. GRAZIOLA ELEONORA - Consigliere	Sì
11. ZAGO ENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor dott. SIMONE CAMBIE' nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Guido Ingrassia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

## IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Lessona è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25-20316 in data 25.6.1997 e successive 2 Varianti Strutturali (n. 1, approvata con deliberazione G.R. n° 44-1260 del 4.11.2005 e n. 2 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2017);
- il P.R.G.C. è inoltre stato, nel tempo, oggetto di 12 varianti parziali operate ai sensi del comma 7, articolo 17, della L.R. 5.12.1977, n. 56 e di alcune modifiche di dettaglio non costituenti variante;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende apportare alcuni aggiornamenti al P.R.G.C. relativamente ad aree per servizi pubblici, nonché alcune modifiche di azionamento connesse a segnalazioni pervenute, nel loro insieme rientranti nei requisiti di variante parziale di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977;

Visti:

- il Fascicolo Tecnico Illustrativo - Progetto Preliminare della Variante Parziale 13 al P.R.G.C. vigente, a firma del professionista incaricato Arch. Giulio Carta, depositato presso il protocollo comunale in data 22.11.2022 prot. 6793,
- la Relazione Geologico Tecnica allegata al Fascicolo Tecnico, a firma del Geologo incaricato Dott. Massimo Biasetti;
- la Verifica di Compatibilità Acustica allegata al Fascicolo Tecnico, a firma del Tecnico Acustico incaricato Dott. Stefano Roletti;
- gli elaborati di P.R.G.C. fascicolo 2P "Norme tecniche di attuazione" e tavole serie 4P "Usi e destinazioni del territorio urbanizzato" (da 1 a 6), aggiornati al Progetto Preliminare della Variante Parziale 13;

Verificato che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale, in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non variano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge regionale 56/1977 e ss.mm.ii.;
- d) non variano la capacità insediativa residenziale;
- e) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- f) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- g) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto che gli aspetti dimensionali di variante sono riepilogabili nei prospetti che seguono:

## VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE

PRG vigente

Cirt: 3.560 abitanti – Aree S.P.: m<sup>2</sup> 126.778

Cirt: 3.560 abitanti x 0,5 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 1.780 (limite di variazione in + o n -)

Cirt: 3.560 abitanti x 25 m<sup>2</sup>/ab. = m<sup>2</sup> 89.000

Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale.

Cirt: = invariata - Volumetria residenziale a disposizione: m<sup>3</sup> 3.270

Aree S.P. = m<sup>2</sup> 126.778 – 1.040 + 180 = m<sup>2</sup> 125.918 (nei limiti della variazione ammessa).

## VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Nessuna variazione

Dato inoltre atto che, in riferimento alla Variante Parziale n. 13:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09.09.2022 è stato avviato il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- l'Organo Tecnico istituito presso la Provincia di Biella, ritiene che il Progetto di Variante Parziale in oggetto non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative recepiscano le indicazioni espresse con proprio contributo in materia di rumore e di risorse idriche, in particolare:

- *"Si segnala infine che, in riferimento all'oggetto di variante n. 3, confrontando gli scenari di classificazione acustica vigente con l'ipotesi di variazione (fase IV), come illustrato nelle tavole di pagina 13, si osserva la comparsa di una striscia in classe IV a est dell'area in classe V, che potrebbe rappresentare una parziale fascia cuscinetto. Tale area non è presente nel piano vigente e non sembrerebbe legata alla variante in progetto. Benché quest'area migliorerebbe la situazione dal punto di vista degli accostamenti critici, si demanda al comune ed ai progettisti di verificare se trattasi di refuso o è una modifica legata a specifici motivi";*
- *"Per quanto riguarda la proposta di variante n.6, si segnala quanto indicato nella L.R. 13/1990 all'art. 8 "Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti". Nella documentazione presentata viene dichiarato che tutto il contesto urbanizzato di via Orolungo non è dotato di fognatura: sarebbe opportuno indicare l'assenza di fognatura in un raggio di 100 m. Si osserva che per tale scarico, che dovrà essere puntualmente autorizzato, non sono state fornite ulteriori indicazioni sul recapito finale; pur considerando che saranno soddisfatti tutti i criteri tecnici indicati dalla normativa a tutela del recettore finale, si suggerisce di verificare col gestore del servizio idrico, la possibilità di realizzare infrastrutture pubbliche fognarie e relativo sistema depurativo.";*

- con Deliberazione n. 70 del 18.11.2022, la Giunta Comunale in veste di autorità preposta alla VAS, sul fondamento del suddetto parere, ha stabilito di non assoggettare la variante a procedura di V.A.S.;

Accertato che nel progetto di variante sono stati recepiti i rilievi formulati dall'Organo Tecnico Provinciale;

Visto il comma 2 lett. b) dell'art. 42 del D.gs. n. 267/2000;

### **Formula la seguente proposta di deliberazione**

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che la Giunta Comunale, sul fondamento del parere dell'Organo Tecnico della Provincia di Biella, ha stabilito di non assoggettare la variante a procedura di V.A.S.;
3. Di adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il progetto preliminare della variante parziale n. 13 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
  - Fascicolo Tecnico Illustrativo - Progetto Preliminare della Variante Parziale 13 al P.R.G.C. vigente, a firma del professionista incaricato Arch. Giulio Carta, depositato presso il protocollo comunale in data 22.11.2022 prot. 6793,
  - Relazione Geologico Tecnica allegata al Fascicolo Tecnico, a firma del Geologo incaricato Dott. Massimo Biasetti;
  - Verifica di Compatibilità Acustica allegata al Fascicolo Tecnico, a firma del Tecnico Acustico incaricato Dott. Stefano Roletti;
  - elaborati di P.R.G.C. fascicolo 2P "Norme tecniche di attuazione" e tavole serie 4P "Usi e destinazioni del territorio urbanizzato" (da 1 a 6), aggiornati al Progetto Preliminare della Variante Parziale 13;
4. Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
5. Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato Fascicolo Tecnico Illustrativo per trenta giorni consecutivi sul sito informatico comunale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., dando atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
7. Di provvedere, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, ad inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Biella, per l'espressione del pronunciamento di competenza.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dei Servizi territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, non necessitando in questa fase il parere contabile.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

## D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Firmato Digitalmente  
F.to : dott. SIMONE CAMBIE'

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
F.to : dott. Guido Ingrassia